

N. SIUS 2019 / XX - TDS BOLOGNA
N. SIEP 2018 / XX - PM XX

ORDINANZA N.....



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

IL TRIBUNALE

L'anno 2021 giorno 19 del mese di Gennaio in BOLOGNA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. XX		Presidente
" XX		Giudice relatore
" XX		Esperto
" XX		Esperto

con la partecipazione della Dott.ssa XX Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di XX e con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere per deliberare sulla domanda di:

- Impugnazione Contro Provvedimento Mds

presentata da XX, nato a XX il XX, irreperibile;

OSSERVA

Il presente procedimento ha ad oggetto l'appello che XX ai sensi dell'art. 680 comma 1 c.p.p. avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di XX in 13/11/2019 che ha applicato a suo carico la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello stato.

Nella citata ordinanza si rilevava che il nominato era stato condannato alla pena detentiva di anni 3 di reclusione per i reati di violenza sessuale e lesioni personali commessi a XX nel 2016 ai danni di una conoscente senza fissa dimora, aggredita in orario serale sul lungomare con calci e pugni in seguito ad un primo rapporto sessuale consenziente e al rifiuto di consumarne uno successivo.

XX ha terminato di espiare la pena detentiva in data 26-03-2019 e da allora è irreperibile.

In motivazione, poi, il Magistrato di Sorveglianza rilevava che XX risultava irreperibile in quanto una volta effettuata la scarcerazione per avvenuta espiazione della pena non forniva alcun elemento utile al suo rintraccio per attivare l'indagine socio-familiare dell'UEPE (nessun elemento utile è mai stato fornito nemmeno durante la carcerazione). Si dava atto inoltre del suo stato di irregolarità sul territorio dello stato italiano, causa di un provvedimento di espulsione prefettizio già emesso a suo carico nel 2016.

Non essendo disponibili ulteriori elementi di valutazione (se non quelli legati alla partecipazione del soggetto alle attività trattamentali in carcere, di cui la difesa produceva documentazione a comprova), il Magistrato di Sorveglianza di XX ha ritenuto il condannato portatore di pericolosità sociale attuale in quanto il suo status di straniero irregolare e l'assenza di riferimenti esterni (quali un domicilio, relazioni socio-amicali utili al reinserimento e un lavoro) sono elementi di precarietà che esponevano il XX ad un rischio concreto di reiterazione di reati. A tali rilievi, il Magistrato di Sorveglianza di XX univa anche quelli relativi alla gravità intrinseca dell'illecito commesso e l'atteggiamento di scarsa partecipazione e collaborazione del soggetto al procedimento in essere (prova ne era lo stato di irreperibilità di XX).

Con l'atto di impugnazione (proposto tempestivamente) il difensore del prevenuto censura il provvedimento impugnato sostenendo che la pericolosità sociale sia stata desunta esclusivamente dalle evidenze emergenti dalla sentenza di condanna, senza minimamente valutare il percorso rieducativo svolto dal condannato durante la carcerazione mediante partecipazione a numerose attività trattamentali.

L'appello va respinto.

Il provvedimento impugnato risulta coerente, logico e ben motivato nella parte in cui evidenzia e sottolinea alcuni elementi fattuali di indiscussa rilevanza: la totale inerzia del soggetto nel collaborare con le istituzioni al fine di accertare la presenza di validi riferimenti spendibili sul territorio; lo stato di irreperibilità del soggetto al momento del procedimento, irreperibilità che peraltro perdura tuttora; la gravità dell'illecito commesso; l'assenza di riferimenti esterni utili al reinserimento; lo stato di irregolarità sul territorio. Tali elementi, complessivamente considerati, appaiono assolutamente indicativi di un rischio concreto e attuale di ricadute in condotte illecite e in ciò il provvedimento risulta fondato su adeguata e logica motivazione. La partecipazione del soggetto a determinate attività trattamentali correttamente non è stata ritenuta dal Magistrato di Sorveglianza prova sufficiente a ritenere assente un rischio di recidiva, in quanto tale elemento risulta contrastato e "annullato" proprio dall'atteggiamento di indifferenza e di inerzia del soggetto, che non si è affatto preoccupato di fornire alcun contributo utile alla propria causa. Il provvedimento applicativo della misura di sicurezza deve pertanto essere confermato.

Acquisito il parere conforme del PG e sentite le parti;

P.Q.M.

Rigetta l'atto di appello proposto da **XX** avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di **XX** in data 13/11/2019.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

BOLOGNA, 19-01-2021

IL MAGISTRATO ESTENSORE	IL PRESIDENTE
XX	XX